Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Risposte a quesiti in merito all'applicazione della Circolare

Metodo standardizzato per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi. Comunicazioni alla Banca d'Italia

(Titolo II, Capitolo 5, Parte Seconda, Sezione II, par. 4)

La procedura stabilita dalle "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" per l'utilizzo del metodo standardizzato ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte dei rischi operativi prevede l'invio da parte della banca (o della capogruppo) di una comunicazione preventiva alla Banca d'Italia, corredata della pertinente documentazione.

In merito è stato chiesto di precisare:

- a) se le disposizioni presuppongono comunque un provvedimento di autorizzazione da parte della Banca d'Italia:
- b) quale sia la procedura da adottare nel caso di una banca italiana capogruppo controllata da un'impresa madre europea;
- c) i termini per l'invio della comunicazione preventiva;
- d) se deve essere inviato il solo verbale della delibera dell'organo con funzione di supervisione della capogruppo ovvero anche quelli delle banche del gruppo che adottano il metodo Standardizzato

In merito si osserva preliminarmente che, diversamente dai metodi avanzati (AMA), nel caso del metodo standardizzato non si applica la procedura autorizzativa prevista dal Titolo I, Capitolo 1, Parte Quinta.

Pertanto, la banca, una volta che abbia valutato di aver soddisfatto i requisiti per l'adozione del metodo standardizzato, provvede a fornire la predetta informativa e può iniziare ad utilizzare tale metodo per il calcolo del requisito patrimoniale. La Banca d'Italia, nell'ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale, si riserva di verificare il rispetto di tali requisiti.

La predetta procedura si applica a tutte le banche individuali e capogruppo italiane, ivi incluse le banche italiane capogruppo controllate da un'impresa madre europea.

La comunicazione deve essere effettuata almeno 60 giorni prima della data a cui si riferisce la prima segnalazione relativa al requisito patrimoniale calcolato con il metodo standardizzato.

Si fa infine presente che va inviato alla Banca d'Italia il solo verbale della delibera dell'organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo, attestante il rispetto dei requisiti di idoneità del gruppo in base ad analoghe delibere assunte dagli organi delle banche del gruppo che adottano il metodo Standardizzato. Resta inteso che la capogruppo dovrà comunicare, con le stesse modalità, modifiche all'ambito di applicazione della metodologia Standardizzata all'interno del gruppo.